

Delib.G.R. 1 ottobre 2001, n. 7/6261 ⁽¹⁾.

Attuazione programma regionale degli interventi concernenti l'immigrazione - Anno 2001.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 ottobre 2001, n. 41, II suppl. straord.

La Giunta Regionale

Richiamata la *L. 6 marzo 1998, n. 40*: «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e quanto in essa specificatamente disposto dall'art. 43, recante l'istituzione del Fondo nazionale per le politiche migratorie e l'adozione dei programmi annuali di intervento da parte dello Stato, delle Regioni delle Province e dei comuni per iniziative concernenti l'immigrazione;

Richiamati i provvedimenti con i quali è stata data attuazione alla sovracitata *L. n. 40/98* ed in particolare:

- *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

- *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394* «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione, a norma dell'art. 1 del d.lgs. n. 286/98»;

Visti i seguenti provvedimenti nazionali attuativi della *legge n. 40/98* e quanto in essi specificatamente disposto in ordine alla programmazione regionale:

- *D.P.R. 30 marzo 2001* «Approvazione del Documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato a norma dell'art. 3 della *l. 40/98*» e quanto in esso specificatamente disposto in ordine alla programmazione regionale delle politiche di integrazione a sostegno di un modello di integrazione ragionevole;

- *D.p.c.m. 13 novembre 2000* «Linee Guida ministeriali per la predisposizione dei programmi regionali» con le quali si prescrive, tra l'altro, l'obbligo per le regioni di garantire una quota di cofinanziamento non inferiore al 20% dello stanziamento statale per l'adozione del programma regionale;

Vista la *L. 8 novembre 2000, n. 328* «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80 c. 17 della *388/2000* che prevede che con effetto dal 1 gennaio 2001 il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sia determinato anche dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dal *d.lgs. n. 286/98*;

Visto il decreto del Ministro per la Solidarietà sociale del 20 maggio 2001, che ha ripartito tra i vari soggetti istituzionali il Fondo Nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001, prevedendo per la

Regione Lombardia l'importo di L. 13.246.589.503 (euro 6.841.292,54) per gli interventi concernenti l'immigrazione;

Dato atto che, a seguito del riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali, la disponibilità di risorse finanziarie, relativamente all'anno 2001, per gli interventi concernenti le politiche migratorie è complessivamente pari a Lire 15.895.907.403 (euro 8.209.551,05) ed è costituita:

- dalla quota del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al *d.lgs. n. 286/98*, pari a Lire 13.246.589.503 (euro 6.841.292,54),

- dalla quota del cofinanziamento regionale di cui al *D.P.R. n. 394/99*, pari al 20% delle risorse statali per l'importo di L. 2.649.317.900 (euro 1.368.258,51);

Vista la *L.R. 11 luglio 1997, n. 31* «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista altresì la *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1* «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*»;

Considerato, altresì che nell'ambito della programmazione aziendale, l'ASL, sentita la Conferenza dei Sindaci, pianifica anche le attività sociali con l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle direttive e alle indicazioni della programmazione regionale, così come indicato nella già citata *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1*;

Dato atto che al Comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, così come disposto con protocollo di intesa di cui alla *Delib.G.R. 20 novembre 1998, n. 39652*;

Vista la *L.R. 4 luglio 1988, n. 38* «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie»;

Richiamata la *Delib.C.R. 7 luglio 1999, n. VI/1279*, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il programma pluriennale degli interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999/2000 e che impegna la Giunta a garantire l'accesso ai servizi dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio;

Vista anche la *Delib.C.R. 7 luglio 1999, n. VI/1280* «Programma pluriennale degli interventi concernenti l'immigrazione» con la quale il Consiglio regionale deliberava di incaricare la Direzione Generale Interventi Sociali a predisporre gli strumenti atti alla realizzazione del programma regionale sull'immigrazione;

Visti gli obiettivi programmatici in materia di immigrazione contenuti nella proposta di «Documento di Programmazione economica e finanziaria 2002/2004», che prevedono di attuare, attraverso una logica di decentramento gestionale, piani locali per le politiche di integrazione degli immigrati;

Considerato che la *Delib.G.R. 7 luglio 2000, n. 156* «Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi» assegna alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale tutte le competenze in materia di immigrazione e che tale provvedimento ha comportato il trasferimento di tutte le attività concernenti l'immigrazione (*L.R. 4 luglio 1988, n. 38*,

L.R. 4 dicembre 1991, n. 33, *legge n. 39/90* «ex Martelli») dalla Direzione Formazione Lavoro della Regione Lombardia;

Ritenuto quindi di proseguire nell'esercizio 2001- in attesa dell'approvazione definitiva del D.P.E.F.R. 2002/2004 - l'applicazione del programma pluriennale 1999/2000, definito con Delib.C.R. n. 1280/99, nonché secondo i principi dettati dalla *L.R. n. 1/2000* e quanto previsto dalla recente legislazione nazionale in materia sopra richiamata;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'attuazione degli interventi per l'anno 2001 - sulla base di quanto contenuto nel documento «Linee guida per l'attuazione del programma regionale per le politiche d'integrazione concernente l'immigrazione» esercizio 2001, corredato dalla «Scheda tecnica presentazione progetti - programma anno 2001» e dalla «Tabella di riparto del budget delle risorse destinate al programma regionale per gli interventi concernenti l'immigrazione - anno 2001» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di prevedere che per l'applicazione delle suddette modalità di intervento sul territorio regionale, l'Azienda Sanitaria Locale divenga la sede del coordinamento dell'erogazione dei fondi e della valutazione dell'insieme degli interventi e dei progetti, nonché di controllo dei risultati;

Dato atto che tali competenze per il territorio della Città di Milano sono assicurate dal comune di Milano;

Stabilito di ripartire la quota di L. 13.988.398.000 (euro 7.224.404,65) pari all'88% delle risorse disponibili fra le Aziende Sanitarie Locali ed il comune di Milano, sulla base della «Tabella di riparto del budget delle risorse destinate al programma regionale per gli interventi concernenti l'immigrazione - anno 2001 » di cui all'allegato A, per la realizzazione degli interventi concernenti l'immigrazione, sulla base di progetti presentati dagli enti titolari di progetto;

Ritenuto di riservare, secondo le indicazioni contenute nel «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione» art. 58 comma 3, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale la restante quota di L. 1.907.509.403 (euro 985.146,39), pari al 12% dei Fondi complessivi per l'immigrazione, per le attività di interesse regionale, assicurando anche le risorse necessarie all'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità, per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio e analisi dell'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione;

Dato atto, altresì, che per l'attuazione del «Programma regionale pluriennale degli interventi concernenti l'immigrazione sul territorio lombardo» si procederà tenendo conto delle successive modifiche apportate alla vigente normativa in materia, adeguandolo in conformità;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'*art. 17, comma 32, della L. 15 maggio 1997, n. 127,*

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare il documento «Linee guida per l'attuazione del programma regionale per le politiche d'integrazione concernente l'immigrazione» anno 2001, corredato dalla «Scheda tecnica

presentazione progetti - Programma anno 2001» e dalla «Tabella di riparto del budget delle risorse destinate al programma regionale per gli interventi concernenti l'immigrazione - anno 2001», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ripartire la quota di Lire 13.988.398.000 (euro 7.224.404,65), pari all'88% delle risorse disponibili, fra le Aziende Sanitarie Locali ed il comune di Milano, come da «Tabella di riparto del budget delle risorse destinate al programma regionale per gli interventi concernenti l'immigrazione - anno 2001» di cui all'allegato A, per la realizzazione degli interventi concernenti l'immigrazione, sulla base di progetti presentati dagli enti titolari di progetto;

3. di autorizzare il Direttore Generale Famiglia e Solidarietà sociale a provvedere all'eventuale ridestinazione delle quote non utilizzate del fondo in un ambito di intervento territoriale anche diverso da quello di prima destinazione, secondo i criteri definiti nel documento «Linee guida per l'attuazione del programma regionale per le politiche d'integrazione concernente l'immigrazione» anno 2001, sopra richiamato, di cui all'allegato A;

4. di riservare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 58 comma 3, del «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione» alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale la restante quota di L. 1.907.509.403 (euro 985.146,39), pari al 12% dei Fondi complessivi per l'immigrazione, per le attività di interesse regionale, assicurando anche le risorse necessarie all'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio e analisi dell'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione;

5. di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, come pure l'erogazione delle risorse di cui ai precedenti punti 2 e 4, avverrà con successivi decreti del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà sociale;

6. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano, nonché di inserirlo sulla pagina web del Settore Famiglia e Solidarietà sociale;

7. di disporre la pubblicazione urgente della presente deliberazione, comprensiva dei suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

Linee guida per l'attuazione del programma regionale per le politiche d'integrazione concernente l'immigrazione

Fondo Nazionale per le politiche migratorie

anno 2001

Premessa

La *L. 6 marzo 1998, n. 40* «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» orienta le politiche migratorie verso l'obiettivo dell'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese attraverso un processo di non discriminazione che tende a valorizzare i principi fondamentali della persona legati ai diritti umani, alla dignità della persona, alla tutela dell'infanzia, al rispetto delle norme giuridiche. Accanto ad essa, di più recente istituzione, è la normativa in materia di interventi e servizi sociali, dove in particolare si richiama il diritto, per i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno, a poter usufruire di tutti gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali, nello stesso modo dei cittadini italiani e comunitari. La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento si basa esclusivamente sulle diversità dei bisogni.

L'attuazione di un sì detto sistema presuppone una complessa interazione tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati.

Per arrivare a questo è necessario, da una parte, che si creino modalità di lavoro in grado di coniugare specificità e competenze dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo dell'immigrazione; dall'altra che si acquisiscano sempre più conoscenze puntuali e tempestive dell'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione.

Nel primo triennio di attivazione della legge nazionale la Regione ha dovuto concentrare in un unico anno solare tre anni di attuazione del Fondo Nazionale Immigrazione (art. 45 Testo Unico):

1. definendo il programma annuale 1998 sull'emergenza immigrati, che ha visto concentrare tutte le risorse disponibili sull'accoglienza alloggiativa;
2. governando il passaggio dall'emergenza all'integrazione con il programma per il biennio 1999/2000 che ha previsto 14 tipologie progettuali per la gamma degli interventi finanziabili.

Gli interventi, attuati, hanno permesso, prioritariamente, lo sviluppo di misure ed interventi nei seguenti campi:

- Ampliamento di una rete di accoglienza alloggiativa
- Sviluppo di un sistema di integrazione
- Promozione degli osservatori locali per l'immigrazione
- Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multiethnicità

In questa prospettiva occorre rafforzare le intese e gli accordi tra i diversi livelli e soggetti, quali partnership tra loro complementari, nella progettazione, sorveglianza, valutazione degli interventi, individuando le parti più rappresentative a livello locale e tenendo conto dell'esigenza di promuovere concrete possibilità d'integrazione dei diversi interventi e azioni di programma.

Per le politiche concernenti l'immigrazione si propone di:

- garantire per gli interventi preesistenti l'appropriatezza e l'adeguatezza ai bisogni del territorio;
- evidenziare i bisogni delle singole realtà locali sia a livello quantitativo, che qualitativo;
- promuovere interventi e progetti, in grado di intervenire verso nuovi bisogni e aprire nuovi fronti di soddisfazione;
- organizzare su scala territoriale l'erogazione di prestazioni e servizi a garanzia di un equilibrio economico e sociale a livello locale.

Nel lavoro di progettazione ha molta importanza cercare di far emergere e collegare tra loro idee e potenzialità dei diversi soggetti che con posizioni, competenze e ruoli differenti sono chiamati ad agire sul tema dell'immigrazione. Un'efficace gestione delle politiche migratorie, presuppone una forte relazione tra le agenzie istituzionali (formali e informali) per collegare a livello locale risorse e potenzialità di ognuno in un sistema di promozione al decentramento programmatico e gestionale, nel rispetto delle «Linee guida ministeriali per la predisposizione dei programmi regionali» (*d.p.c.m. 13 novembre 2000*) che prevedono l'adozione del Programma regionale.

L'esercizio 2001 si pone come obiettivi prioritari:

- l'evoluzione a partire dall'impostazione del programma pluriennale 1999/2000;
- la dovuta attenzione all'evoluzione del quadro legislativo e programmatico nazionale per come definito a partire dalle Linee guida ministeriali 2000, dal Documento triennale di Programmazione 2001/2003 ed in particolare dalle future modificazioni;
- assicurare una programmazione organica e integrata a livello locale;
- sviluppare scelte ponderate e procedure di coordinamento supportate da livelli adeguati di gestione dei servizi e dalla collaborazione operativa di tutti gli enti interessati;
- assicurare il raccordo funzionale con quanto previsto, a livello regionale, in materia di interventi e servizi sociali.

Le modalità di attuazione

I soggetti titolari di progetto

I soggetti titolari di progetti definiti dal «Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione» (*d.P.R. 394/99*) sono gli enti locali e le associazioni iscritte al Registro nazionale di cui all'art. 52 del d.P.R. sopra richiamato. Tale iscrizione è

condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzione con gli enti locali ai contributi del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del T.U.

Nelle forme stabilite dalla normativa in materia di immigrazione, alla realizzazione e alla gestione delle attività progettuali possono altresì partecipare le istituzioni e gli enti del terzo settore che svolgono stabilmente attività in favore degli immigrati in base a specifici accordi e/o convenzioni con gli enti titolari di progetto.

I progetti e gli interventi

Per ciascuna delle aree di intervento previste, declinate nella Sezione 2 Parte 2.1 della Scheda Tecnica Presentazione Progetti - riportata nel presente documento - sono assunte per l'attuazione del programma regionale, in sintonia con le Linee guida sopra richiamate le seguenti priorità di intervento:

- privilegiare la fornitura di servizi finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, anche nei Paesi d'origine ed evitare le situazioni di illegalità;
- privilegiare le iniziative di formazione professionale realizzate nei Paesi d'origine;
- realizzare opere complete entro un anno dall'erogazione dei finanziamenti;
- privilegiare le iniziative, anche nei Paesi d'origine, che prevedono il cofinanziamento dei soggetti partecipanti;
- valorizzare il coordinamento tra le varie articolazioni dell'ente locale proponente e tra istituzioni pubbliche e del privato sociale, anche nei Paesi d'origine attraverso la condivisione di ruoli e competenze;
- mantenere la stabilità della permanenza legale ed evitare le ricadute nell'illegalità;
- assicurare l'esercizio dei diritti-doveri previsti dalla legge per gli immigrati;
- favorire lo studio della lingua italiana e della cultura nazionale locale, agevolare la conoscenza degli immigrati sulla fruibilità dei servizi;
- favorire il rientro nei Paesi di origine o il passaggio in altri Paesi in cui venga garantito un lavoro almeno triennale attraverso accordi di cooperazione internazionale;
- assicurare il controllo sulle illegalità connesse al fenomeno immigratorio e la risoluzione delle stesse in cooperazione con le autorità competenti;
- realizzare progetti per gli immigrati che possano dimostrare un regolare contratto di lavoro e di locazione;
- garantire la priorità per i progetti che abbiano come oggetto il rientro in patria degli emigrati italiani nel mondo.

La formulazione dei progetti

I progetti dovranno essere presentati, utilizzando esclusivamente la «SCHEMA TECNICA DI PRESENTAZIONE PROGETTI - PROGRAMMA ANNO 2001» definita sulla base del Modello Uniforme e delle Linee guida Ministeriali 2000, appositamente prevista (allegata al presente documento) e debitamente sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente.

La predisposizione dei singoli progetti dovrà essere definita in stretta relazione con le esigenze e le priorità rilevate sul territorio compatibilmente alle disposizioni generali contenute nel presente documento di programmazione. A tal fine il documento progettuale dovrà riportare il contesto in cui si inserisce l'intervento e l'indicazione della situazione iniziale delle esigenze e dei bisogni da soddisfare, gli obiettivi generali da perseguire e le strategie individuate. Il progetto, per contenuti e durata, dovrà essere articolato tenendo presente i seguenti elementi costitutivi:

- la definizione del titolo

- l'ente proponente

- i soggetti promotori

- i collaboratori

- la durata e le fasi di attuazione

- gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici

- le azioni previste e la loro sequenza logica

- le modalità di organizzazione e di funzionamento

- le sedi di attuazione

□ l'analisi dettagliata dei costi mediante valutazioni comparate dei costi, dei rendimenti e dei risultati e la copertura finanziaria specificando le fonti di finanziamento

□ le modalità di vigilanza e di controllo nonché di valutazione dei risultati determinati sulla base di indicatori predefiniti sia a livello quantitativo che qualitativo.

La scheda tecnica di presentazione dei progetti è costituita da tre sezioni:

- SEZIONE 1 «Richiesta di contributo» da presentare per ciascun progetto

- SEZIONE 2 è comune a tutte le tipologie progettuali e deve essere compilata per ciascun progetto;

- SEZIONE 3 è composta da dodici tipologie progettuali e deve essere compilata solo la parte di interesse.

La scheda tecnica è stata pensata come guida ai progettisti, come guida alla valutazione e alla verifica. Essa svolge inoltre tre importanti funzioni:

- fornisce ai progettisti una traccia per la declinazione dei loro progetti analitici ed evita omissioni di informazioni necessarie alla valutazione dei progetti stessi;

- consente un punto di riferimento comune a tutte le tipologie ma rispettoso delle diverse specificità e favorisce la declinazione omogenea delle possibilità offerte dal programma regionale;

- consente di rilevare specifici indicatori al fine di adempiere al debito informativo relativo all'attuazione dei singoli progetti;

- consente di censire tutte le informazioni da trasmettere al Ministero competente attraverso il «modello uniforme» di rilevazione dei progetti adottato con le Linee guida ministeriali 2000.

Ogni domanda presentata deve descrivere un progetto relativo ad una sola tipologia progettuale; ogni soggetto proponente può presentare più domande relative alle diverse tipologie previste nel programma regionale.

La mancata utilizzazione della «**Scheda Tecnica Progetti**», sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o dal rappresentante legale dell'ente, sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione.

Le tipologie di intervento e gli ambiti progettuali

La programmazione regionale, così come indicato nel programma Regionale di sviluppo della VII legislatura risulta in linea con le finalità della *legge 40/98*. Il carattere strutturale del fenomeno immigratorio costringe ad adottare strategie in grado di superare le continue emergenze e ampliare la gamma degli interventi nei settori più sollecitati dalla domanda di accoglienza e di integrazione.

Il programma regionale di sviluppo individua quale obiettivo specifico la promozione dell'integrazione sociale e culturale.

La Sezione 2 Parte 2.1 riporta lo schema di programmazione a cui fare riferimento per la progettazione locale, definito in sintonia con le indicazioni fornite dalle «Linee guida per la predisposizione dei programmi regionali» (art. 58 T.U. *d.lgs. n. 286/98*) approvati nella seduta del dicembre 2000 della Conferenza Unificata» le quali prevedono due macro aree di intervento relative all'informazione e alle politiche di integrazione. Tali aree si declinano in 14 aree di intervento a cui corrisponde una gamma di **12 tipologie progettuali**.

Il quadro di riferimento progettuale, riportato nella «Scheda tecnica presentazione progetti - esercizio 2001» consente di articolare un ambito di progettazione locale sufficientemente ampio per recepire l'iniziativa delle autonomie locali, che potrà esprimersi in coerenza e continuità con le iniziative programmate nel triennio precedente ma anche innovando rispetto alle sollecitazioni dei bisogni e delle specificità locali. Ogni ambito di intervento territoriale individuerà all'interno degli obiettivi regionali indicati le proprie priorità sulla base dell'analisi del bisogno, di quanto attuato nelle precedenti annualità *ex lege 40/98* e delle necessità rilevate nel territorio di pertinenza e confrontate nell'ambito territoriale.

In fase transitoria limitatamente all'anno 2001 sono ammessi al co-finanziamento in ordine di priorità:

- i progetti innovativi in ordine al coinvolgimento di target non raggiunti, aree tematiche contenuti, modalità organizzative e funzioni non ancora praticati a livello locale;

- le sperimentazioni oggetto dei programmi precedenti al fine di non disperdere risorse e progettualità e favorire la realizzazione di servizi stabili e continuativi;

- i servizi avviati con il precedente programma 1999/2000 al fine di valorizzare l'esistente attraverso miglorie volte a potenziare e il consolidare servizi integrati sul territorio.

I criteri di riparto e la definizione del budget economico

Il budget teorico per l'anno 2001, è riferito alla quota definita nel d.p.c.m. del 20 marzo 2001 del Fondo nazionale per le politiche sociali, riparto risorse finalizzate (Fondo politiche migratorie istituito in base all'*art. 45 del d.lgs. n. 286/98*), corrispondente a L. 13.246.589.503. Come per gli anni precedenti è definito il cofinanziamento regionale (*comma 4 art. 58 D.P.R. n. 394/99*) nella misura non inferiore al 20% pari a L. 2.649.317.900 (*d.p.c.m. 13 novembre 2000* «Linee guida per la predisposizione dei programmi regionali»).

Il programma regionale individua per il riparto del budget i seguenti parametri:

- incidenza popolazione straniera su popolazione residente assistita (peso 40%);
- distribuzione percentuale popolazione straniera sul territorio (peso 60%).

La tabella di riparto delle risorse destinate al programma regionale per gli interventi concernenti l'immigrazione (allegata al documento) individua l'assegnazione teorica del budget per ambito territoriale ASL e per il Comune di Milano.

L'eventuale redistribuzione del budget non utilizzato sarà disposta anche in un ambito territoriale diverso da quello di prima destinazione, individuato sulla base del soddisfacimento della domanda di integrazione e accoglienza valutato sulla base del rapporto tra numero progetti presentati e numero progetti finanziati.

La quota del Fondo Nazionale costituisce inoltre risorsa di co-finanziamento per i progetti di carattere comunitario e l'accesso ai programmi comunitari.

Ai sensi del comma 3 art. 58 del «Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione» viene riservata una quota - pari al 12% del Fondo sull'immigrazione - alla realizzazione diretta da parte della regione di programmi a valenza regionale e interregionale di conoscenza dell'evoluzione del fenomeno migratorio, di formazione, anche nei paesi di origine, e di interscambio in materia e di servizi per l'inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro.

Della quota destinata a ciascun ambito territoriale ASL / Comune di Milano è data facoltà di riservare fino ad un massimo dell'1,5% al fine di garantire risorse sufficienti per l'adempimento delle procedure.

Le procedure

1. Promozione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano

Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano promuovono il coinvolgimento sui rispettivi territori di tutti i soggetti che possono presentare i progetti, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento, avvalendosi in particolare dei soggetti individuati nell'art. 58 del «Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione» e di ogni altra risorsa attiva in materia di immigrazione sul territorio.

2. Presentazione progetti

I soggetti titolari presentano la propria domanda di finanziamento corredata dalla rispettiva scheda tecnica di presentazione del progetto presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale nella quale si realizza l'intervento, entro **25 ottobre 2001**. Per la Città di Milano, entro la stessa scadenza, i

progetti sono esibiti al Comune di Milano. In particolare l'ente Provincia di Milano potrà presentare i progetti alle Aziende Sanitarie Locali o al Comune di Milano sulla base della territorialità progettuale, mentre per i progetti di prevalenza provinciale sono presentati al Comune di Milano.

3. Analisi e verifica delle domande di contribuzione

Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano individuano formalmente il referente responsabile per l'attuazione del programma regionale sull'immigrazione e comunicano il nominativo alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il **15 ottobre 2001**. Gli enti sopra richiamati procedono all'analisi e alla verifica delle domande pervenute utilizzando la strumentazione tecnica specificatamente dedicata a questa attività (sistema informatico di valutazione denominato «Migra») che verrà successivamente fornita dalla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. L'impianto preordinato, sperimentato negli esercizi precedenti, consente di acquisire tutte le informazioni derivanti dal «Modello uniforme» di cui all'art. 58 del «Regolamento di attuazione del T.U.» al fine redigere le graduatorie dei progetti pervenuti e del relativo piano di riparto.

Nella formulazione del previsto piano di riparto le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano sono tenuti a:

- esplicitare in forma chiara e articolata l'assegnazione dei finanziamenti, secondo gli esiti dell'istruttoria effettuata,
- esplicitare le motivazioni di esclusione dei finanziamenti dei progetti per i quali si è ritenuto di non accogliere la richiesta di finanziamento presentata.

Il predetto Piano di riparto dovrà essere approvato con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale previo parere della conferenza dei Sindaci. Per quanto riguarda il Comune di Milano l'organismo competente per la valutazione tecnica dei progetti è l'Organismo istituzionale degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari di cui al «Protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano» approvato con Delib.G.R. 20 novembre 1998, n. 6/39652. Sulla base dell'analisi preliminare procederà a redigere il previsto Piano di riparto che dovrà altresì essere deliberato dal Comune di Milano.

Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano per quanto di competenza trasmetteranno ai competenti uffici Regionali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il previsto piano di riparto, nella forma e nei modi sopra indicati, corredato dalla compilazione della scheda Modello Uniforme Ente, entro e non oltre il **10 dicembre 2001** e contestualmente lo comunicano agli Enti proponenti.

4. Assegnazione budget regionale

L'Ufficio regionale provvederà all'erogazione in un'unica soluzione del budget teorico assegnato, entro e non oltre il **30 novembre 2001**, rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano.

Si precisa a tale riguardo che non si farà luogo a supplementi di istruttoria

5. Sorveglianza

Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano provvederanno al monitoraggio e alla vigilanza sulla realizzazione dei previsti progetti ed interventi in particolare segnalando l'esistenza dei presupposti ai fini delle revoche dei finanziamenti, secondo i termini e le modalità qui indicate, verificando se nel caso, in qualsiasi momento lo stato di avanzamento delle singole iniziative degli interventi progettuali.

Nell'attuazione dei medesimi sono ammesse modifiche, fermo restando l'onere complessivo soggetto a contribuzione e nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate.

La Regione assicura inoltre il supporto tecnico, per tutte le fasi procedurali indicate e una costante supervisione delle diverse tappe tramite la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

6. Monitoraggio e valutazione degli interventi

Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano redigono una relazione annuale costituita da due provvedimenti uno intermedio e uno finale, come previsto dalle linee guida ministeriali per la predisposizione dei programmi regionali e dal modello uniforme di cui al regolamento di attuazione del D.L. 25 luglio 1998, n. 286.

Il provvedimento intermedio comprende lo stato di avanzamento delle attività previste elaborate sulla base di dati e delle informazioni raccolte in sede di rendicontazione dei singoli progetti.

Il suddetto provvedimento deve essere presentato alla Direzione Generale Famiglia Solidarietà e Solidarietà Sociale entro 6 mesi dall'erogazione dei finanziamenti spettanti per ogni singolo ambito ASL / Comune di Milano.

Il provvedimento finale comprende l'insieme dei dati e delle informazioni di ciascun progetto allo scadere dell'annualità.

Tale rilevazione, oltre che rappresentare debito informativo da assolvere nei confronti della Regione, svolge una funzione fondamentale non solo per quanto riferito allo stato di gestione, ma

anche in relazione ai processi di riequilibrio che si renderanno necessari ai fini della distribuzione di risorse per ciascun esercizio finanziario e secondo le articolazioni previste nella normativa nazionale e regionale.

Le modalità di erogazione dei contributi

1. Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano provvederanno ad erogare i contributi spettanti agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato agli enti beneficiari a titolo di anticipazione a seguito di accettazione dei contributi spettanti per la realizzazione del progetto.

Le quote successive saranno erogate **su richiesta** degli enti interessati:

- seconda quota pari al 40% previa presentazione della rendicontazione sullo stato di avanzamento dei progetti al momento in cui risultano realizzati i lavori-attività per un valore pari o superiore al 60% dell'importo complessivo;

- saldo pari al 10% all'atto di conclusione dei lavori previa presentazione di consuntivo dell'intera attività realizzata, corredato da autocertificazione del rappresentante legale dell'ente comprovante gli oneri e gli impegni assunti per la realizzazione dei progetti, nonché l'assolvimento del debito informativo richiesto dalle Aziende Sanitarie Locali e dal Comune di Milano.

La liquidazione della prima quota di anticipazione pari al 50% del contributo complessivo assegnato agli enti titolari dei progetti dovrà aver luogo entro il 30 giorno dalla data di accettazione del contributo da parte degli stessi enti beneficiari per la realizzazione delle attività progettate.

Qualora, entro 60 giorni dall'erogazione della prima quota dei finanziamenti gli enti titolari dei progetti non abbiano provveduto all'avvio della fase di realizzazione dei medesimi, l'Azienda Sanitaria Locale e il Comune di Milano, in seguito ad opportuna verifica e sentiti i competenti uffici regionali provvederanno ad ulteriore designazione sulla base delle risultanze dell'istruttoria. Le eventuali risorse non utilizzate e/o che si rendessero disponibili dovranno, previa comunicazione alla Regione, essere restituite.

La Regione si riserva la facoltà di provvedere alla **ridestinazione del fondo** delle quote non utilizzate in un ambito di intervento territoriale anche diverso da quello di prima destinazione.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione e giustificativi delle spese sostenute, che dovranno essere comunque disponibili presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e del Comune di Milano, in originale o in copia conforme, per eventuali verifiche.

Raccomandazioni finali

Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario del complesso degli interventi e dei progetti previsti in ordine all'attuazione, a livello territoriale, delle politiche di integrazione concernente l'immigrazione, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla *legge n. 241/90* e successive integrazioni, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.

Pertanto, è assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi interessati e degli enti, dai rispettivi organi deputati, fornendo laddove necessario, ogni utile assistenza.

In sede regionale non si farà luogo a supplementi di istruttoria, per quanto si riferisce ai contenuti dei singoli percorsi ed interventi progettuali.

In fase di prima applicazione, tenuto conto della finalizzazione prevista dalla programmazione regionale specifica e più complessivamente in materia di interventi e di servizi sociali, si ritiene utile avviare un preciso percorso di osservazione delle procedure complessivamente adottate a livello regionale, riservandosi altresì di proporre ulteriori indicazioni e precisazioni, qualora necessari.